

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010, n. 95

Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0118) (GU n. 145 del 24-6-2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3, lettere a) e a-bis);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, recante «Attività di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Amministrazione centrale

1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

- a) Segreteria generale;
- b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- d) Direzioni generali:

- 1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;
- 2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;
- 3) Direzione generale per l'Unione europea;
- 4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese;
- 5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
- 6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
- 7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione;
- 8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

e) Servizi:

- 1) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale;
- 2) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.

2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di venti, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.

3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali.

4. Presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni sono altresì nominati tra i Dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, rispettivamente, un Vice direttore generale / Direttore centrale per ciascuna Direzione generale. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale / Direttore centrale puo' essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale.

5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di novantasei unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 2
Segretario Generale

1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuita' delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attivita'.

2. Il Segretario generale e' assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie. Essi si avvalgono delle unita' e degli uffici della Segreteria generale.

3. La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero.

4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 3
Cerimoniale diplomatico della Repubblica

1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:

- a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico;
- b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali; cura le onorificenze;
- c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;
- d) segue l'organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale;
- e) provvede al servizio di traduzioni e interpretariato.

2. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.

3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica puo' stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.

Art. 4
Ispettorato generale del Ministero
e degli uffici all'estero

1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire speciali

incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

Art. 5
Direzioni generali

1. La Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza attende ai seguenti compiti:

a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Unione europea e per assicurarne l'unitarietà - quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica europea di sicurezza e difesa, nonché le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione;

b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite;

c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani;

d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;

e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi G8/G20;

f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;

g) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f);

2. Al Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza, nella sua qualità di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale.

3. La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali attende ai seguenti compiti:

a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale;

b) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi G8/G20;

c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente;

d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilità;

e) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione economica, commerciale e finanziaria;

f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;

g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente

e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;

h) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g).

4. La Direzione generale per l'Unione europea attende ai seguenti compiti:

a) cura le attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM;

b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna;

c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;

d) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie.

e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonche' i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale.

f) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

5. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese attende ai seguenti compiti:

a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attivita' di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti;

b) cura la diffusione della lingua, della cultura, della scienza, della tecnologia e della creativita' italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento e la gestione della rete degli istituti di cultura e degli addetti scientifici; tratta le questioni culturali e scientifico-tecnologiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali;

c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realta' produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonche' con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attivita' con l'estero;

d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attivita' all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia;

e) partecipa alle attivita' e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;

f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonche' l'attivita' presso universita' ed enti

di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani;

g) cura le attività di competenza del Ministero degli affari esteri relative alle borse di studio, nonché agli scambi giovanili;

h) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport;

i) sovrintende all'attività svolta per le autorizzazioni dei materiali di armamento e segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso.

6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni tematiche e geografiche riguardanti la promozione nel loro insieme delle componenti del sistema Paese e il sostegno alle loro esigenze complessive.

7. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:

a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;

b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;

c) cura la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero;

d) provvede agli affari consolari;

e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le questioni concernenti gli stranieri in Italia;

f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

8. La Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo, d'intesa con le altre Direzioni generali interessate, attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

9. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione attende ai seguenti compiti:

a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie;

b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative;

c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;

d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie;

e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale;

f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunità;

g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti;

h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;

i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;

l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari;

m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa;

n) concorre alla promozione della presenza di personale italiano presso le organizzazioni internazionali;

o) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'Istituto diplomatico, che segue altresì la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.

10. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni attende ai seguenti compiti:

a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali;

b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'amministrazione degli affari esteri;

c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli;

d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche;

e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezza informatica;

f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività nei settori della cifra e delle comunicazioni;

g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria;

h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.

Art. 6

Servizi

1. Il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali, informazioni, nonché all'elaborazione dei relativi contenuti, d'intesa con le Direzioni generali interessate;

b) assiste il Capo del servizio nello svolgimento delle sue funzioni di portavoce del Ministro;

c) provvede alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;

d) cura la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e la pubblicazione, anche attraverso strumenti multimediali, delle informazioni su questioni attinenti ai rapporti internazionali e la loro diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero, nonché ad altri organi, amministrazioni ed enti;

e) fornisce agli uffici all'estero, anche d'intesa con le Direzioni generali interessate, contributi informativi all'attività di promozione all'estero dell'immagine del Paese, di cui segue gli sviluppi e le tendenze;

f) intrattiene i contatti con i giornalisti italiani ed esteri in Italia, che informa sulle attività del Ministero ed assiste nelle missioni al seguito del Ministro; cura le questioni relative all'accreditamento ed all'attività dei giornalisti esteri in Italia;

g) tratta le questioni bilaterali e multilaterali nel campo della informazione, nonché i negoziati e l'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;

h) promuove con apposite iniziative, anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche e multimediali, l'immagine del Ministero e cura la comunicazione istituzionale nei confronti del cittadino; intrattiene le relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;

i) provvede ad ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero, ove necessario anche in raccordo con altri organismi istituzionali competenti in materia di comunicazione.

2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti:

a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando l'uniformità della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporti

con l'Avvocatura dello Stato;

b) provvede all'attivita' di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;

c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;

d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;

e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;

f) collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;

g) tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministeriali interessati, il contenzioso dell'amministrazione con soggetti esterni.

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:

a) Ministro;

b) Segretario generale;

c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

d) Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;

e) Direttori generali;

2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero;

b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi;

c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;

d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;

e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

3. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. Il Capo di gabinetto puo' essere incaricato dal Ministro di partecipare ai lavori. I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale, i Capi servizio e il coordinatore di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e l'innovazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Art. 8

Comitati

1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro puo' istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.

2. Il decreto di cui al comma 1 ne determina le attribuzioni, la composizione e la durata. Ai componenti di tali Comitati non spetta

alcun compenso o rimborso comunque denominato.

Art. 9
Conferimento di funzioni
presso l'Amministrazione centrale

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni»;

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «capo dell'Unita' per il contenzioso diplomatico e dei trattati» sono sostituite dalle seguenti: «capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»; al primo periodo, le parole: «, di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonche'» sono soppresse. E' altresì soppresso il secondo periodo;

c) al settimo comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.»;

d) al nono comma, dopo il primo periodo e' aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.».

Art. 10
Valutazione degli assetti organizzativi

1. Nel termine previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'amministrazione effettua, sentite le organizzazioni sindacali, una valutazione del funzionamento degli assetti organizzativi previsti, anche alla luce delle risorse umane e finanziarie disponibili. Provvede, entro lo stesso termine, all'adeguamento delle dotazioni organiche, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, tenendo conto della rideterminazione già effettuata ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 11
Dotazioni organiche

1. Entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, sono apportati al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, gli adeguamenti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delineato dal presente regolamento.

2. Le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, sono determinate come da tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2009, adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2009.

Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 5, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle pre-esistenti strutture dirigenziali.

Art. 13
Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, ad eccezione dell'articolo 12. Sono altresì fatti salvi gli effetti abrogativi di cui all'articolo 13 del citato decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 maggio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, Il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 187